



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 91/14

Lussemburgo, 3 luglio 2014

Sentenza nella causa T-181/13
Sharif University of Technology / Consiglio

Il Tribunale annulla l'iscrizione di un istituto universitario nell'elenco delle entità interessate dalle misure restrittive contro l'Iran

Il Tribunale sospende tuttavia gli effetti dell'annullamento per un periodo di due mesi per permettere al Consiglio di sanare le irregolarità riscontrate

La Sharif University Technology (SUT) è un istituto d'istruzione superiore e di ricerca situato a Teheran, in Iran. Fondato nel 1966, è specializzato nei campi della tecnologia, dell'ingegneria e delle scienze fisiche. Il Consiglio ha adottato misure restrittive (congelamento dei fondi) nei confronti della SUT per il motivo seguente: «La Sharif University of Technology (...) aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Da fine 2011 la SUT ha fornito laboratori destinati ad essere usati dall'entità nucleare iraniana Kalaye Electric Company (KEC) designata dall'ONU e dall'Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE»¹. La SUT ha chiesto l'annullamento dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti colpiti dalle misure.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale accoglie il ricorso di annullamento².

Il Tribunale dichiara che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione e che non ha assolto l'onere della prova cui è soggetto. A tal proposito, rileva che un certo numero di documenti giustificanti l'iscrizione della SUT sono stati comunicati alla stessa soltanto dopo la scadenza del termine di ricorso. Inoltre, i documenti comunicati dal Consiglio non contengono alcuna informazione o elemento ulteriori rispetto al contenuto degli atti impugnati (i passaggi omessi in alcuni di essi non riguardano la SUT). Infine, se è vero che il Consiglio ha, a suo giudizio, tenuto conto di altre informazioni contenute in un altro documento riservato separato, il Tribunale rileva che lo Stato membro che ha avanzato la proposta di iscrizione e che ha fornito tali informazioni si oppone alla loro divulgazione, in tutto o in parte.

Il Tribunale constata quindi che il Consiglio si trova nell'impossibilità di fornire ulteriori elementi oltre a quelli già noti alla SUT e che non ha addotto alcun elemento che giustifichi l'impossibilità di divulgare le informazioni riservate. I motivi indicati dal Consiglio negli atti impugnati (i soli sui quali il Tribunale può basarsi) non contengono alcun indizio che corrobori le affermazioni del Consiglio: non provano né che la SUT abbia messo a disposizione della KEC e della TESA dei laboratori né che tali laboratori potrebbero essere in qualche modo utili alle loro attività nucleari. Infine, l'affermazione secondo cui la SUT aiuterebbe le entità KEC e TESA a violare le misure restrittive

¹ Decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71) e regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55).

² Con sentenza in pari data, il Tribunale accoglie il ricorso di annullamento proposto da un uomo d'affari iraniano (Babak Zanjani, causa [T-155/13](#)) e da due persone giuridiche (la Sorinet Commercial Trust Bankers e la National Iranian Tankers Company, rispettivamente cause [T-157/13](#) e [T-565/12](#)). Come nella causa della SUT, il Tribunale ritiene che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione e non abbia assolto l'onere della prova ad esso incombente. In queste tre cause, il Tribunale mantiene gli effetti degli atti annullati fino alla data di scadenza del termine per l'impugnazione o, in caso di impugnazione, fino al suo rigetto.

adottate contro l'Iran o sosterrrebbe in modo diretto le attività nucleari iraniane non è suffragata da alcun elemento.

Il Tribunale, tuttavia, limita gli effetti della sua sentenza ad un periodo di due mesi dalla data della pronuncia. Ritiene, infatti, che l'interesse della SUT ad ottenere l'annullamento immediato della sua iscrizione debba essere bilanciato con l'obiettivo di interesse generale perseguito dall'Unione in materia di misure restrittive. Un annullamento immediato permetterebbe alla SUT di riacquisire subito i fondi congelati. Orbene, una nuova iscrizione della SUT non può essere esclusa a priori, giacché il Consiglio ha la possibilità di iscriverla nuovamente sulla base di motivi giuridici sufficientemente fondati. Pertanto è necessario concedere al Consiglio un termine di due mesi per permettergli di rimediare alle irregolarità riscontrate, in particolare fornendo prove sufficienti a sostegno dei motivi di iscrizione della SUT.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582